



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/me

Roma, 23 novembre 2023  
*Informativa n. 142/2023*

**Ai Signori Presidenti  
dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili**

*Oggetto: Regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49*

Cara, Caro Presidente,

il Consiglio Nazionale nella seduta del 9 novembre 2023 ha approvato il Regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49, che ti trasmetto in allegato con i relativi allegati.

Il regolamento in oggetto dovrà essere adottato dal Tuo Ordine, con specifica delibera, al fine di disciplinare i procedimenti originati dalle istanze con cui gli iscritti al Tuo Ordine, o i loro eredi, richiederanno al Consiglio dell'Ordine di rilasciare il parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali ai sensi dell'art. 7, L. 49/2023.

Ti ricordo che l'art. 7 della L. 49/2023 prevede che nei rapporti professionali previsti dall'art. 2 della stessa legge, in alternativa alle procedure di cui agli artt. 633 e ss. del c.p.c. e di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, il parere di congruità emesso dall'Ordine sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-undecies del c.p.c., entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

In particolare, Ti evidenzio che l'istanza ai fini del rilascio del parere di congruità ai sensi dell'art. 7, L. 49/2023 potrà essere formulata dagli iscritti, o dai loro eredi, che abbiano maturato compensi nell'ambito di rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. regolati da convenzioni, di qualsiasi natura, aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali:


a) svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

b) rese dal professionista in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione di quelle rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.

Colgo l'occasione per ricordarTi che l'art. 12, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 28 giugno 2005 attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di adottare il parere di liquidazione/congruità e che il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo, da rilasciare nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi. Anche la fase istruttoria del procedimento di rilascio del parere di liquidazione/congruità si qualifica come attività amministrativa tipicamente finalizzata all'emanazione del provvedimento finale, espressione diretta delle funzioni istituzionali attribuite al Consiglio dell'Ordine. Ne deriva che nessuna parte del procedimento di rilascio del parere o una fase di esso (ad es. l'attività istruttoria) può essere delegata all'esterno dell'Ordine.

Cari saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long, sweeping underline.